

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1224

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOUMAHORO

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione, respingimento e rimpatrio, rilascio di visto di ingresso per motivi umanitari e attività lavorative degli stranieri

Presentata il 15 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'immigrazione è intrinseca alla natura umana. Ragione per cui l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, prevede il diritto inalienabile di migrare. Allo stesso tempo il governo dei processi migratori è tra le principali sfide cui siamo chiamati a confrontarci. Ciò richiede di orientare le nostre scelte politiche nell'ottica di garantire il diritto di restare e quello di migrare.

Infatti, l'arrivo di migranti, più che indice di un'emergenza, dimostra chiaramente che quello dell'immigrazione è un fenomeno strutturale, con il quale dovremo fare sempre di più i conti, dal momento che guerre, crisi climatica e disuguaglianze economiche spingeranno ulteriormente le persone a fuggire al fine di dare un futuro

migliore alla propria vita e a quelle dei propri familiari.

Motivo per cui le nostre scelte politiche dovranno, alla luce della complessità del fenomeno migratorio e del contesto europeo e mondiale, tener conto della necessità di prevedere e creare opportunità nei Paesi di provenienza dei migranti. Oltre a ciò occorre garantire itinerari di viaggio sicuri al fine di tutelare le vite umane e promuovere percorsi d'inclusione e d'inserimento sul piano formativo e socio-lavorativo nel nostro Paese in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Pertanto, la presente proposta di legge ha l'obiettivo di regolamentare il fenomeno in modo meno ideologico e più pragmatico, prevedendo delle vie di ingresso certe e sicure, garantendo con maggiore chiarezza la protezione per chi scappa da persecu-

zioni e guerre, valorizzando il percorso lavorativo, di formazione e gli affetti stabili costruiti sul nostro territorio, nonché proteggendo gli immigrati vittime di pratiche di sfruttamento lavorativo, anche durante le procedure di reclutamento o collocamento al lavoro.

La presente proposta di legge è costituita da 14 articoli.

L'articolo 1 interviene sulle disposizioni relative ai divieti di espulsione e di respingimenti e si propone di valorizzare l'effettivo inserimento sociale in Italia nonché i vincoli familiari e affettivi costruiti dal soggetto ai fini della valutazione della sua espulsione.

Si propone, altresì, di snellire la procedura di istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale attribuendo la competenza direttamente alla questura, nonché di estendere la parentela necessaria per la richiesta di protezione umanitaria al quarto grado.

L'articolo 2 introduce gli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito « testo unico », concernenti, rispettivamente, la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro (si intende riproporre la figura del garante per il cittadino straniero, già introdotta dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, cosiddetta « legge Turco-Napolitano » e successivamente abrogata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta « legge Bossi-Fini ») e il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro nonché la disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea.

L'obiettivo è quello di fornire garanzie per il cittadino straniero per quel che attiene al suo ingresso in Italia e al suo inserimento nel mercato del lavoro. Il garante provvederà alla fornitura di un alloggio, alla copertura dei costi per il sostentamento e all'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

L'articolo 3 interviene in materia di visti di ingresso per motivi umanitari, introdu-

cendo l'articolo 4-*quater* del testo unico che prevede il rilascio, entro trenta giorni, di un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari allo straniero residente all'estero che si trovi nelle circostanze di vulnerabilità che gli darebbero diritto, se si trovasse in Italia, alla protezione internazionale.

L'articolo 4 dispone la soppressione dei centri di permanenza per i rimpatri che non possono non configurarsi quali veri e propri luoghi di detenzione amministrativa.

L'articolo 5 modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico al fine di destinare le risorse del fondo rimpatri ai soli rimpatri assistiti.

L'articolo 6 prevede misure contro lo sfruttamento lavorativo, ossia di sostegno ai lavoratori stranieri che hanno presentato la relativa denuncia, quali l'inserimento in un percorso formativo e la corresponsione di un sostegno economico mensile in attesa della definizione del procedimento penale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 5, comma 3-*bis*, del testo unico, prevedendo una durata massima più ampia per il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 5-*bis* del testo unico, modificando la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

L'articolo 9 interviene in materia previdenziale, disponendo che il lavoratore straniero che lascia il territorio nazionale mantiene tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e che può goderne al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di venti anni. In caso di rientro definitivo dello straniero attraverso un programma di rimpatrio volontario assistito è ammessa la corresponsione dell'80 per cento dell'ammontare di quanto maturato.

L'articolo 10 riprende gli esiti dei lavori della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita con decreto del Ministro della giustizia 13 settembre 2021 e presieduta dal professor Marco Ruotolo, introducendo disposizioni che mirano ad ampliare le garanzie in favore dei detenuti stranieri, in particolare esplicitando

come la detenzione non possa interdire o ritardare l'accesso alle domande per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l'ottenimento della protezione internazionale, nonché ad assicurare la conoscenza degli atti relativi alla vita interna nella lingua di appartenenza, in linea con le previsioni delle Regole penitenziarie europee, in particolare con la Regola n. 37, come aggiornate nel 2020 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la raccomandazione Rec (2206)2-rev. In attuazione del principio di parità di trattamento tra le persone detenute, si prevede che anche allo straniero, a prescindere dalla legittimità del suo soggiorno nel territorio nazionale, deve essere garantito un trattamento volto al suo reinserimento nella società.

L'articolo 11 prevede la semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali: il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio conseguiti all'estero deve essere semplificato e velocizzato, sia per consentire l'ingresso ai lavoratori altamente qualificati, come prevede la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, attuata dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, sia per favorire l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio o di ricerca nell'ambito delle università italiane.

L'articolo 12 dispone la soppressione dell'obbligo della verifica preventiva di indisponibilità ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri rientranti nei limiti delle quote di ingresso.

L'articolo 13 reca modifiche all'articolo 22 del testo unico per rispondere all'esi-

genza che siano previsti tempi certi e brevi tra la richiesta di assunzione e l'effettivo ingresso per lavoro del lavoratore immigrato, anche mediante l'introduzione di meccanismi di silenzio assenso (trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda): una richiesta di assunzione che ottiene risposta solo mesi o anni dopo la sua presentazione è destinata ad alimentare un sistema fittizio, volto solo a coprire un rapporto di lavoro già iniziato con un immigrato irregolarmente presente nel territorio nazionale.

L'articolo 14, infine, prevede la disciplina del silenzio assenso per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. La proposta prevede che, trascorso il termine di novanta giorni previsto dalla normativa vigente senza che sia stato comunicato al richiedente del nulla osta un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato possa presentare, entro i successivi novanta giorni, domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, allegando alla domanda di visto copia della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risultino la data di presentazione e la documentazione allegata alla domanda stessa.

Si auspica pertanto un celere e approfondito esame della presente proposta di legge al fine di pervenire a una sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di divieti di espulsione e di respingimento)

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1.1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine »;

b) al comma 1.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti

di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno »;

c) al comma 2, lettera c), le parole: « entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quarto grado »;

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali ».

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 23-bis e 23-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro nonché disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea)

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-bis. – *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)* – 1. Il cittadino italiano o dell'Unione europea o lo straniero titolare del permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 8.1, o del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro è tenuto a presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso.

2. Il richiedente di cui al comma 1 deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la

copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

3. L'autorizzazione all'ingresso è concessa entro trenta giorni se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nel decreto di programmazione annuale di cui all'articolo 3, comma 4, e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione all'ingresso di cui al primo periodo consente di ottenere il visto di ingresso e dopo l'ingresso in Italia, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

4. Sono altresì ammessi a prestare la garanzia di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare tale garanzia.

5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4, che stabilisce, in particolare, anche il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni in favore degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o corsi di formazione professionale.

Art. 23-ter. — (*Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea*) — 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato

a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di

altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarino di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, presso lo sportello unico per l'immigrazione un accordo per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nell'accordo dei colloqui di lavoro che lo straniero effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori pro-

venienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 4-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di visto di ingresso per motivi umanitari)

1. Dopo l'articolo 4-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 4-quater. – *(Visto di ingresso per motivi umanitari)* – 1. Allo straniero residente all'estero che si trovi nelle circostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine può concedere un visto di temporanea dimora o di transito, previa presentazione della domanda da parte dell'interessato. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, l'autorità diplomatica o consolare italiana rilascia, entro trenta giorni, un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009. In assenza di pronuncia entro il termine di cui al secondo periodo il visto si intende in ogni caso concesso.

2. Entro i trenta giorni successivi al suo ingresso nel territorio nazionale, lo straniero beneficiario del visto di cui al comma 1 è tenuto a presentarsi alla questura del luogo di dimora per presentare la richiesta di protezione internazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o di protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.2 ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 31 agosto 1999, n. 394, le modificazioni necessarie al fine di prevedere che:

a) il visto di ingresso, valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, sia rilasciato entro quarantacinque giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dal regolamento medesimo, e che in assenza di pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni il visto di ingresso si intenda in ogni caso concesso, in applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) qualora le autorità diplomatiche o consolari non si pronuncino sulle istanze di visto entro termini previsti nel regolamento medesimo, il visto si intenda in ogni caso concesso, in applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le disposizioni in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento medesimo siano abrogate.

Art. 4.

(Abrogazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di centri di permanenza per i rimpatri)

1. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di fondo rimpatri assistiti)

1. All'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « rimpatri » è inserita la seguente: « assistiti » e

dopo la parola: « rimpatrio » è inserita la seguente: « assistito »;

b) alla rubrica, dopo la parola: « rimpatri » è inserita la seguente: « assistiti ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo)

1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12-*quater* è sostituito dal seguente:

« 12-*quater*. Nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e nei delitti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, è rilasciato dal questore, anche su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno »;

b) al comma 12-*quinquies*, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

c) dopo il comma 12-*sexies* è inserito il seguente:

« 12-*septies*. Nelle more della definizione del procedimento penale, il lavoratore straniero beneficia di un percorso di formazione lavorativa di dodici mesi e di un sostegno economico in misura pari a 500 euro mensili, da erogare per un periodo massimo di dodici mesi, quali misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti il programma e le modalità di attuazione e di finanziamento delle misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo previste dal comma 12-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro)

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di lavoro di cui all'articolo 5-*bis*. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di lavoro e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di un anno;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o

a tempo indeterminato, la durata di tre anni; ciascun rinnovo non può superare la durata di sei anni ».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di contratto per lavoro subordinato)

1. L'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Art. 5-bis. – *(Contratto per lavoro subordinato)* – 1. Il contratto per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Paese non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui al comma 1.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia previdenziale)

1. Il comma 13 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 13. Fatto salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, il lavoratore proveniente da Paesi non

appartenenti all'Unione europea che abbia cessato l'attività lavorativa in Italia e lasci il territorio nazionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima stabilito dall'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il lavoratore ha facoltà di chiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in suo favore presso forme di previdenza obbligatoria nei soli casi in cui la materia sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali. Qualora il lavoratore opti per un definitivo rientro nel Paese d'origine nell'ambito di progetti di rimpatrio volontario assistito, ha facoltà di richiedere la liquidazione dell'80 per cento dei contributi che risultino versati ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di detenuti e internati stranieri)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modificazioni necessarie al fine di prevedere che:

a) nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri deve essere altresì garantita la possibilità di accedere alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno e alle altre istanze di stato civile e anagrafe nonché la facoltà di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale in presenza delle condizioni di legge. A tale fine, devono essere attivati sportelli di assistenza e di intervento di mediazione linguistico-culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni del Terzo settore. Gli atti che disciplinano la vita all'interno degli istituti devono essere

tradotti nelle lingue maggiormente diffuse tra la popolazione detenuta;

b) gli stranieri privi di permesso di soggiorno, per il tempo dell'esecuzione di misure privative della libertà personale, devono avere titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, quando sia disposta in loro favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, possano stipulare contratti di lavoro per la durata della misura.

Art. 11.

(Semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 3-bis. In ogni caso il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali e dei titoli di studio è effettuato dalle università e dagli istituti scolastici e di formazione secondo criteri generali e comuni, entro termini certi e con procedure semplificate e compatibili con l'esercizio effettivo del diritto allo studio e con i tempi previsti per le iscrizioni o le immatricolazioni ai corsi di studio universitari e scolastici, secondo le disposizioni previste con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale ».

Art. 12.

(Suppressione dell'obbligo della verifica preventiva di indisponibilità ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri rientranti nei limiti delle quote di ingresso)

1. All'articolo 22, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « , previa

verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, » sono soppresse.

Art. 13.

(Silenzio-assenso al rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro del lavoratore straniero residente all'estero)

1. All'articolo 22, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato comunicato al richiedente del nulla osta un provvedimento scritto e motivato di diniego, il lavoratore può presentare, entro i successivi trenta giorni, domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato, completa di tutta la documentazione allegata alla domanda di nulla osta dal datore di lavoro, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione »;

b) i commi 5.01 e 5.1 sono abrogati.

Art. 14.

(Silenzio-assenso al nulla osta al ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente del nulla osta un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare, entro i successivi novanta giorni, domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla competente rappresentanza diplomatico-conso-

lare italiana all'estero, allegando alla domanda di visto copia della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risultino la data di presentazione e la documentazione allegata alla domanda stessa ».

PAGINA BIANCA



19PDL0040990